



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Frosini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n.3-1-2025, avente ad oggetto la proposta di
piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 e ss C.C.I., depositata
nell'interesse di

[REDACTED]

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, coniugi, premesso di rivestire la qualifica di “consumatori” e di non essere soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata, dapprima dalla malattia della figlia a partire dal 2012 e in seguito, essenzialmente da necessità abitative aggravate anche dalla maggior onerosità del mutuo a tasso variabile nel corso del tempo, hanno chiesto all'intestato Tribunale l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento formulando la seguente proposta:

il pagamento parziale (complessivamente il 62,20%) del creditore ipotecario (in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC);

- il pagamento nella misura del 15% dei creditori privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 10% dei creditori chirografari.

Il tutto mediante il pagamento di un rateo mensile di euro 500 per la durata di 15 anni e cinque mesi.

È seguito il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII.

L'O.C.C, nella propria relazione conclusiva, ha dato atto di avere provveduto a pubblicare la proposta alla quale non è conseguita alcuna osservazione da parte del ceto creditorio.

Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.

La proposta dei ricorrenti (appartenenti ad un unico nucleo familiare) prevede il pagamento, in favore del ceto creditorio, dell'importo complessivo di euro 92.445,00 nei termini e con le modalità indicate nella proposta e sopra riportate.

Dalla relazione dell'O.C.C. acquisita in giudizio emerge che i ricorrenti non esercitano attività imprenditoriale e dunque non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti (il cui nucleo familiare è attualmente composto da cinque membri -essendo nati tre figli dall'unione matrimoniale- e che sostengono spese medie mensili per circa [REDACTED] euro), è di circa [REDACTED]0 euro mentre, quanto alla rispettiva situazione patrimoniale, il [REDACTED] percepisce uno stipendio di circa [REDACTED] euro annui e la [REDACTED] un reddito annuo di circa [REDACTED] euro; sono comproprietari di un bene immobile in ragione del 50% ciascuno del valore complessivo di euro [REDACTED] (quanto al valore di mercato), ma indicato nella minor somma di euro [REDACTED] quale valore cauzionale

calcolato ipotizzando una vendita in sede coattiva con un coefficiente di abbattimento del 20% al primo tentativo di asta deserta; infine i ricorrenti hanno saldi dei conti correnti prossimi allo zero e, quanto ai beni mobili, uno *scooter* soggetto a fermo amministrativo e un'autovettura immacolata ne 1997 e, dunque, beni sostanzialmente privi di valore commerciale

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di imprudenze macroscopiche e grossolane trascuratezze.

Nella specie nella condotta dei ricorrenti non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave nell'aver determinato la situazione di indebitamento, che è derivata essenzialmente, dapprima dalle precarie condizioni di salute della figlia e dalle conseguenti esigenze di spesa inizialmente coperte dal solo stipendio del ricorrente e, in seguito, essenzialmente dalla maggior onerosità del mutuo a tasso variabile stipulato per l'acquisto della casa familiare, considerata altresì la nascita di altri due figli.

A ciò deve aggiungersi che il debito complessivo dei ricorrenti è rappresentato in parte consistente proprio dal mutuo ipotecario di primo grado, mentre gli altri debiti

sono di importi meno rilevanti nell'economia complessiva dell'indebitamento.

Non vi sono state né osservazioni né opposizioni all'omologa da parte dei creditori; pertanto, il Tribunale non è chiamato in questo caso a valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Quanto, poi, alla soddisfazione del creditore ipotecario, l'O.C.C. ha attestato che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore cauzionale nell'ambito di un'eventuale vendita coattiva, come poc'anzi evidenziato.

In ogni caso giova evidenziare che l'alternativa liquidatoria non può che essere rappresentata dalla liquidazione controllata del patrimonio, che nella specie consentirebbe -verosimilmente- una soddisfazione deteriore per il ceto creditorio, consentendo di onorare, oltre al debito prededucibile, il creditore ipotecario in misura inferiore a quella proposta, mentre alcuna soddisfazione vi sarebbe per il restante ceto creditorio privilegiato e chirografario.

Né la durata del piano, per quanto oggettivamente non breve (15 anni), la rende di per sé inidonea a conseguire gli obiettivi prefissati, considerata l'età relativamente giovane dei ricorrenti (nati nel 1988 e nel 1982) e la prognosi favorevole in ordine alla loro stabilità lavorativa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando su ricorso rubricato al n. 3-1-2025 P.U;

letto l'art 67 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DISPONE

che la presente sentenza di omologa sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori, trascritta ove ve e siano presupposti e pubblicata entro 48 ore a norma dell'articolo

70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area *web* del sito del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili; che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni agli indirizzi pec. con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c.

AVVERTE

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art 51 CCI;

AVVERTE

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art 71 per eventuali vendite e cessioni previste dal piano

AVVERTE

il gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato sul quale accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

AVVERTE

che ai sensi dell'art 72 CCI l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del PM o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Grosseto 9.2.2026

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini